



TRIBUNALE DI ORISTANO

Procedure Concorsuali

DECRETO DEL GIUDICE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

Procedura di concordato minore RG. 16/24

Il Giudice Dott. Andrea Bonetti ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data 28.6.24 dal signor Torchia Pier Marcello, con l'assistenza dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano;

- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:

1) che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

2) che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

3) che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

4) che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori, e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;

5) che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII;

- rilevato altresì che, il ricorrente ha chiesto:

a) disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- b) disporre la sospensione della cessione del quinto dello stipendio sulla posizione debitoria intestata a Santander Unifin S.p.A., finanziamento n. 555859;
- c) disporre la sospensione dell'accreditamento in favore di Agenzia Entrate- Riscossione dell'importo di € 220,44 mensili derivanti dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dall'allora Equitalia;
- e) disporre la sospensione dell'accreditamento in favore della Sig.ra Murgia Alessia di € 440,88 mensili derivanti dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dalla Sig.ra Murgia;
- f) disporre la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dalla Cassa Geometri nei confronti del Sig. Torchia e del terzo pignorato Regione autonoma della Sardegna, la cui udienza di comparizione è fissata per il prossimo 23 ottobre 2024,

Sulla richiesta di misure protettive si osserva quanto segue.

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura per l'ammissione al Concordato Minore, è necessario sottolineare che la dizione di cui all'art. 78 lett. d) si presenta affatto diversa rispetto a quella di cui all'art. 70 relativa alle misure protettive e cautelari in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Quest'ultima disposizione, infatti, appare di portata più ampia e consente altresì l'adozione di misure cautelari atipiche fra le quali è ricompresa il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Inoltre, nell'ambito della disciplina dedicata alla ripianificazione del debito del consumatore, è espressamente prevista la possibilità di ristrutturare i finanziamenti assistiti da autoliquidanti.

Posto, quindi, che, salvo a voler ipotizzare una estensione al concordato minore della disciplina di cui all'art. 97 CCI dedicata al concordato preventivo (opzione tutt'altro che scontata alla luce delle peculiarità di tale norma), non si intravedono spazi per concedere una sospensione *tout court* dei finanziamenti autoliquidanti, del pari appare corretto osservare che le trattenute sulla busta paga del ricorrente determinano l'effetto di consentire la soddisfazione di un credito concorsuale, di rango chirografario, al di fuori delle regole stabilite dal debitore nel piano di ristrutturazione ed in violazione della *par condicio creditorum*, peraltro in assenza di provvedimenti giurisdizionali. Proprio al fine di scongiurare l'effetto pregiudizievole di tali pagamenti preferenziali nelle more dell'omologazione l'art. 78 CCI reca al n. 5 il divieto (*rectius* l'inopponibilità) degli atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, fra cui può annoverarsi l'estinzione di debiti anteriori al di fuori dei limiti della proposta.

Una diversa valutazione merita invece l'istanza volta a paralizzare gli accreditamenti relativi ai procedimenti esecutivi incardinati a danno del debitore. Ci si riferisce alle procedure di pignoramento presso terzi promosse rispettivamente da Agenzia Entrate e dalla Sig.ra Murgia Alessia nelle quali è già stato emesso il decreto di assegnazione con trattenimento mensile di € 220,44 ed € 440,88.

Sul punto, nonostante la questione sia discussa, si osserva che, Con l'ordinanza n. 3850, pubblicata in data 15 febbraio 2021, i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine alle conseguenze derivanti dalla '*sopravvenienza concordataria*' nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi avviata in epoca antecedente alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore esecutato.



I Supremi Giudici, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, hanno, tuttavia, ritenuto di affrontare, «nell'interesse della legge», la seguente questione interpretativo-applicativa: «se, una volta pervenuta al suo esito fisiologico la procedura di espropriazione presso terzi con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, la domanda di ammissione al concordato preventivo – beninteso: domanda proposta successivamente al pignoramento presso terzi – da parte del debitore principale travolga il diritto del creditore di porre in esecuzione il provvedimento ottenuto nei confronti del terzo *debitor debitoris* o, egualmente, di trattenere le somme percepite dal medesimo a seguito di eventuale pagamento spontaneo».

Le soluzioni prospettate dai Supremi Giudici variano in ragione del diverso momento di emissione dell'ordinanza di assegnazione: «se l'esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, **è già pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli effetti di essa rimangono fermi** (v. articolo 187 bis disp. att. c.p.c.), sebbene il pagamento sia successivo all'inizio della procedura concordataria», mentre «in ipotesi di assegnazione nella esecuzione presso terzi, occorre distinguere, però, il caso dell'assegnazione anteriore alla trascrizione della domanda di concordato e quello dell'assegnazione, all'esito di un pignoramento tuttavia anteriore, successiva alla trascrizione della domanda di concordato: nel primo caso il *debitor debitoris* è liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato; nel secondo caso il *debitor debitoris* è liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata».

In sintesi, nella disciplina del concordato non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla l.fall., artt. 42 e 43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Pertanto, è legittimo – salvo non ricorra l'ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, l.fall. – il pagamento effettuato dal *debitor debitoris* in esito ad un pignoramento presso terzi notificato prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

Del resto, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e soddisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. 29 ottobre 2003, n. 16232; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813).

Le domande di sospensione degli accreditamenti delle somme di cui ai citati procedimento esecutivi presso terzi vanno dunque rigettate.

Pqm

Il Giudice,

- visto l'art. 78 CCII.



DISPONE

- la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;
- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARA

l'inopponibilità rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tra i quali fra cui l'adempimento del contratto di cessione del quinto dello stipendio sulla posizione debitoria intestata a Santander Unifin S.p.A., finanziamento n. 555859,

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

Si comunichi.

Oristano, 24/07/2024

Il Giudice

Andrea Bonetti

